

GR_GERICHTE SK1 2012 34 vom 31. Mai 2013

GR Gerichte, 2013-05-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SK1_2012_34

FR: GR_GERICHTE SK1 2012 34 du 31 mai 2013

IT: GR_GERICHTE SK1 2012 34 del 31 maggio 2013

Regeste

truffa e infrazione alle norme della circolazione stradale | StGB 137-172 Vermögen

Erwägungen

E. 8

L'errore è da considerarsi dato dal fatto che la persona ingannata ritiene la fattispecie oggetto di finzione veritiera, la qual cosa condiziona direttamente anche gli atti di disposizione patrimoniale della persona ingannata. In base alle chiare dichiarazioni dell'appellante, l'accusatrice privata era pertanto convinta che la vettura V._____ offerta fosse effettivamente "esente da incidenti" ("unfallfrei"). All'accusatrice privata non va pertanto rimproverata nessuna negligenza. Come già stabilito, l'astuto inganno corroborato dalla falsa dichiarazione dell'appellante poteva essere smascherato solamente con estrema difficoltà. Va anche menzionato che il sito W._____ può essere utilizzato solamente da un numero limitato di utenti, che devono annunciarsi con una password. Oltre a ciò, gli utenti vengono esplicitamente resi attenti che sono obbligati ad offrire i veicoli in tutta onestà (act. PP.5.21). Il sito non tollera pertanto che vengano tralasciate informazioni impor-

pagina 13 — 21 tanti ad. es. se un veicolo è accidentato. Per questo motivo gli acquirenti pongono un'elevata fiducia nella veridicità delle offerte pubblicate. Di conseguenza, l'appellante ha abusato della serietà del sito internet, ingannando l'accusatrice privata.

E. 9

In seguito all'astuto inganno e all'errore ottenuto, l'accusatrice privata ha versato il prezzo di compravendita per il veicolo e di conseguenza l'appellante ha ricevuto l'importo pattuito. Pertanto anche il requisito dell'immediato atto di disposizione patrimoniale della persona ingannata, in questo caso è adempiuto.

E. 10

L'entità del danno che l'appellante ha effettivamente causato al patrimonio dell'accusatrice privata verrà stabilita nell'ambito del procedimento civile (consid.

E. 13

seguito). Il termine giuridico del danno patrimoniale è in realtà applicabile per ogni danno causato da inganno e quindi anche per ogni perdita indesiderata di denaro (Gunther Arzt, in Basler Kommentar zum Strafrecht II, 2a ed., Basilea 2007, n. 86 ad art. 146 CP). Dalla pretesa dell'accusatrice privata nei confronti dell'appellante emerge indirettamente che la perdita di valori patrimoniali dovuta all'inganno astuto perpetrato dall'appellante e al conseguente errore dell'accusatrice privata era manifestamente indesiderata. Anche l'offerta dell'appellante nei confronti dell'accusatrice privata di riprendersi il veicolo per il prezzo di compravendita, non influenza in alcun modo la perdita patrimoniale

indesiderata. Di conseguenza, anche il danno al patrimonio dell'accusatrice privata risulta comprovato. 11.a) L'appellante fa valere di aver acquistato l'V._____ per l'importo di CHF 26'400.– da I._____ e di averla rivenduta allo stesso prezzo alla Y._____. Per questo motivo l'appellante non avrebbe tratto profitto e l'estremo dell'indebito profitto non sarebbe adempiuto. b) Per quanto riguarda il criterio dell'indebito profitto rispettivamente dell'intenzione di arricchirsi da parte dell'appellante bisogna stabilire che l'indebito arricchimento non consiste solamente in un aumento degli attivi ma può risultare anche da una diminuzione dei passivi. J._____ ha dichiarato di aver acquistato la vettura V._____ nell'anno 2005 per un prezzo di circa CHF 34'000.–/36'000.– (act. PP.6.6). Per questo motivo si può presumere che l'appellante abbia venduto la vettura a M._____ ad un prezzo analogo. La riconsegna dell'V._____ nel 2008 da parte di I._____ è avvenuta per il prezzo che ha poi anche pagato l'accusatrice privata, cioè di CHF 26'400.– (act. PP.5.5 e PP.5.6). Questa particolare conformazione nel momento della rivendita dell'V._____ va pertanto considerata. Oltre a ciò l'appellante non può dichiarare che lui abbia rivenduto il veicolo alla Y._____ per il

pagina 14 — 21 prezzo di acquisto pattuito con I._____ e che quindi nemmeno i costi di manutenzione fossero coperti da questo importo, motivo per cui egli non avrebbe potuto essersi arricchito. Al contrario bisogna stabilire che l'appellante era a conoscenza che l'autovettura V._____ era accidentata rispettivamente che non era "esente da incidenti". In questo caso lui avrebbe dovuto dichiarare tale aspetto sul sito W._____ e di sicuro avrebbe ottenuto un prezzo notevolmente inferiore. Effettivamente, anche il prezzo offerto dall'accusatrice privata, cioè CHF 26'400.–, risultava inferiore al prezzo minimo di offerta stabilito dall'appellante di CHF 27'600.–. Escludendo il coinvolgimento del veicolo in precedenti incidenti della circolazione stradale ed essendo consapevole che il veicolo era accidentato, l'appellante ha intenzionalmente ottenuto un congruo profitto, che altrimenti non avrebbe ottenuto. Per l'insieme dei motivi elencati, la fattispecie della truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP è adempiuta sia dal lato oggettivo che soggettivo. 12. Nella fattispecie il Tribunale distrettuale Moesa ha condannato l'appellante ad una pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di CHF 240.– cadauna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di due anni e ad una multa di CHF 3'000.–. Tale sanzione può essere considerata proporzionata e perfettamente conforme al diritto e alla prassi in materia e pertanto non si impone di riesaminare la sanzione pronunciata, visto anche che questa Corte non è giunta ad un risultato diverso in nessuno dei punti avanzati dall'appellante. È pertanto comprovato che l'appellante ha intenzionalmente venduto un veicolo accidentato, dichiarandolo in modo esplicito come "esente da incidenti", al fine di ottenere un congruo profitto. Bisogna pertanto concludere che le pretese dell'appellante si rivelano infondate e la sentenza impugnata merita di essere confermata. L'appello va pertanto respinto e il petitum 1 dell'appello incidentale va accolto. 13.a) L'accusatrice privata qui appellata chiede con appello incidentale che l'appellante sia condannato a pagarle l'importo di CHF 27'202.10 oltre a interessi del 5% dal 20 gennaio 2009, i costi per l'esecuzione di CHF 100.– e i costi della rappresentanza legale nella procedura penale svolta finora di CHF 18'576.40. Aggiunge infine anch'essa ai suoi petitum la solita formula "protestate spese e ripetibili a carico dell'appellante", inoltrando poi però il 21 settembre 2012 una nota d'onorario, quantificando e comprovando così sufficientemente la sua pretesa. L'attrice adesiva ribadisce che il danno che avrebbe subito sarebbe stato comunicato all'appellante in data 23 dicembre 2008. L'azione civile si comporrebbe dai

pagina 15 — 21 costi della riparazione di CHF 21'660.75, il minor valore di CHF 2'000.– ed un'indennità di inconvenienza di CHF 1'620.–. L'attrice adesiva precisa che l'inconvenienza e i relativi costi sarebbero noti e quest'indennità sarebbe solo in parte in grado di coprire i costi di CHF 1'663.90 (provvigione del venditore, costi di garanzia, costi per la perizia). Come petito eventuale l'attrice adesiva e appellata richiede una perizia giuridica per stabilire se l'V._____ venduta era un veicolo “esente da incidenti” (“unfallfrei”) e se si trattava di un veicolo accidentato (“Unfallwagen”). Secondo l'attrice adesiva e appellata tale perizia dovrebbe applicare le direttive del 2008. b) Come ha già stabilito correttamente il Tribunale distrettuale Moesa, l'azione civile dell'attrice adesiva e appellata non è sufficientemente motivata. Tenor esso non sarebbe possibile giudicare la richiesta di risarcimento senza ulteriori accertamenti probatori quali per esempio una perizia giudiziaria sull'entità dei difetti e dei costi di riparazione. Mancano difatti le considerazioni essenziali circa il calcolo del danno subito e il metodo determinante per stabilire il minor valore. In più va però precisato pure che essa non ha nemmeno presentato le allegazioni di fatto necessarie quanto ai presupposti legali della responsabilità risp. dell'obbligo al risarcimento dell'imputato per i crediti che lei fa valere nei suoi confronti. In tal senso l'azione è insufficientemente motivata. Anche il tribunale d'appello non è quindi autorizzato a giudicare la pretesa civile, dovendo confermare piuttosto il rinvio al foro civile in base all'art. 126 cpv. 2 lett. b CPP. c) Il petito formulato in via eventuale dell'attrice adesiva qui appellante incidentale di ordinare una perizia giuridica in merito alla qualificazione del veicolo come “esente da incidenti” e come veicolo accidentato infine può senz'altro essere respinto. Esso aveva difatti per scopo la conferma della condanna dell'imputato X._____ (cfr. cifra 20 pag. 7 dell'appello incidentale, act. A.5). Visto l'esito dell'appello dell'imputato con la conferma della condanna di primo grado, non è necessario assumere ulteriori prove a tale fine. Del resto, nella misura in cui l'appellante incidentale avesse voluto approfittare del risultato di tale perizia anche per la sua azione adesiva, va detto che non è compito del tribunale penale rispettivamente del tribunale di appello colmare le lacune probatorie dell'attrice adesiva mediante l'assunzione di prove con un dispendio sproporzionato. Detto petito andrebbe dunque respinto pure sotto quest'ottica.

pagina 16 — 21 d) Per questo motivo le cifre 2 e 3 del petito dell'attrice adesiva e appellata vanno respinte, fatta salva la richiesta di indennità di CHF 18'576.40 a titolo di ripetibili che va esaminata nel seguito. 14.a) Il tribunale di primo grado ha inoltre posto le spese processuali interamente a carico dell'imputato, senza riconoscere spese ripetibili di alcun tipo. In via d'appello l'imputato qui appellante chiede che le spese processuali siano poste a suo carico soltanto nella misura del 20% (CHF 1'053.–) e che il resto debba andare a carico dello stato, senza pretendere che l'accusatrice privata sostenga una parte dei costi. Egli pretende inoltre un'indennità forfetaria a titolo di risarcimento ex art. 429 CPP di CHF 10'000.–. Con le osservazioni all'appello incidentale protesta infine “tasse, spese e ripetibili”, senza precisare espressamente se chiede (anche) un'indennità a carico dell'accusatrice privata ai sensi dell'art. 432 cpv. 1 CPP. b) Essendo l'appello integralmente respinto e la condanna dell'appellante confermata in tutti i punti, non vi è motivo per discostarsi dalla decisione dei primi giudici. Non vi è spazio nemmeno per riconoscere un'indennità a favore dell'imputato qui appellante a carico dello stato, non essendo manifestamente riunite le condizioni di cui all'art. 429 CPP. c) Il rinvio al foro civile ai sensi dell'art. 126 cpv. 2 lett. b CPP è reputato quale soccombenza dell'attrice civile. Considerato quindi che nell'occorrenza l'imputato prevale nel punto civile, egli ha di principio diritto che l'accusatrice privata lo indennizzi adeguatamente delle spese

sostenute per far fronte alle istanze relative agli aspetti civili. Quest'indennità può essere riconosciuta anche congiuntamente per entrambe le sedi (procedura di primo grado e procedura d'appello, inclusa quella d'appello incidentale). L'imputato qui appellante avendo protestato "tasse, spese e ripetibili" con la formula usuale fra avvocati nelle sue osservazioni all'appello incidentale che concerne il punto civile del procedimento, va esaminato se ciò sia sufficiente per riconoscerli un'indennità a carico dell'accusatrice privata giusta l'art. 432 cpv. 1 CPP. Secondo la convinzione della prima Camera penale deve bastare che l'imputato o il suo patrocinatore protestino ripetibili. Non si giustifica di esigere da essi che quantifichino e comprovino le proprie pretese come lo si deve invece fare ex lege dall'accusatrice privata (art. 433 cpv. 2 CPP). Qualora – come nell'occorrenza – l'imputato non dia ulteriori indicazioni quanto all'importo da lui concretamente investito per difendersi contro l'azione civile, spetta al giudice chiedere le necessarie informazioni oppure statuire secondo equità (vedi per il

pagina 17 — 21 tutto la sentenza SK1 11 25 del Tribunale cantonale del 30 novembre 2012 con- sid. 22.6 e 23, prevista per la pubblicazione, ma contro la quale è pendente un ricorso al Tribunale federale [proc. 6B_41/2013]). d) In considerazione di tutti gli elementi, in particolare del fatto che l'imputato in difesa contro le pretese civili dell'accusatrice privata si tiene assai breve (cfr. le osservazioni all'appello incidentale del 27 luglio 2012, act. A.7) e avanza prevalentemente gli stessi argomenti come già a sostegno del proscioglimento da lui ri- chiesto, cosicché l'azione civile non gli ha provocato un dispendio supplementare di misura particolarmente grande, è ritenuta adeguata un'indennità complessiva di CHF 1'000.– (IVA inclusa).

E. 15

Giusta l'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP l'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatrice privata delle spese necessarie da lei sostenute nel procedimento se l'accusatrice privata vince la causa – sia nel punto penale, sia nel punto civile. a) L'appellante incidentale chiede in questa sede un'indennità "per le spese di patrocinio sostenute finora nel procedimento penale" per un importo di CHF 18'576.40 (IVA inclusa). Queste spese si riferiscono alla procedura di primo grado. Con la nota d'onorario del 21 settembre 2012 fa valere inoltre CHF 3'670.90 (IVA inclusa) per la procedura d'appello e d'appello incidentale. Le due richieste possono essere giudicate congiuntamente, la pretesa totale corrispondente dunque a CHF 22'247.30 (IVA inclusa). Come esposto sopra, l'accusatrice privata è reputata vincente nel punto penale quando l'imputato è condannato. Essa è invece considerata soccombente nel punto civile se la sua azione civile è rinviata al foro civile giusta l'art. 126 cpv. 2 lett. b CPP perché non sufficientemente quantificata o motivata (sentenza del Tribunale federale 6B_310/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3; confronta per più dettagli la sentenza SK1 11 25 consid. 22 segg.). Il primo presupposto è dunque parzialmente dato. b) L'accusatrice privata che chiede di essere indennizzata dall'imputato è tuttavia tenuta ad inoltrare un'istanza d'indennizzo all'autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se non ottempera a tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito dell'istanza (art. 433 cpv. 2 CPP). Al contrario dell'indennità ai sensi dell'art. 432 cpv. 1 CPP a favore dell'imputato quindi se non vi è una richiesta concreta e sufficientemente motivata dell'accusatrice privata, l'indennizzo a suo favore e a carico dell'imputato non deve e non può essere esaminato, nemmeno secondo equità, il giudice non essendo tenuto a chiedere di sua iniziativa

pagina 18 — 21 che l'accusatrice privata quantifichi o comprovi le proprie pretese (sentenza SK1 11 25 consid. 23). Nel caso qui in giudizio la Y. _____ ha presentato una richiesta motivata d'indennizzo a titolo di ripetibili per le spese sostenute in primo grado di complessivi CHF 18'576.40 (IVA inclusa; vedi act. C.9 e C.17). Essa va giudicata in questa sede, i primi giudici avendo ommesso di farlo. Per ciò che concerne invece la procedura d'appello, l'appellante incidentale si è limitata dapprima alla mera formula usuale "con protesta di spese e ripetibili", ma ha poi inoltrato una nota d'onorario il 21 settembre 2012 per l'importo di CHF 3'670.90 (IVA inclusa; act. D.5). Anche in questo caso essa ottempera dunque sufficientemente al suo obbligo ai sensi del cpv. 2 della citata disposizione. I presupposti della forma sono dunque anch'essi adempiuti. c) L'accusatrice privata va indennizzata soltanto nella misura in cui vince la causa. A tale proposito il Tribunale federale ha già avuto occasione di precisare che va distinto fra le spese sostenute per l'azione penale e quelle per l'azione civile. La distinzione è raramente facile da effettuare, come ha ammesso pure la massima Corte elvetica. In tal senso quest'ultima ritiene che tenor l'art. 433 cpv. 1 CPP l'importo concreto dell'indennità andrebbe fissato secondo libero apprezzamento del giudice, qualora l'accusatrice privata non abbia fatto detta distinzione (vedi sentenza 6B_310/2012 consid. 4.5). Alla luce di quanto previsto al cpv. 2 della stessa disposizione quindi ciò significa che l'accusatrice privata è – quanto – meno – libera di indicare quali spese concernono l'azione penale e quali quella civile, il che va senz'altro consigliato perché generalmente in suo favore e agevola e accelera il lavoro del tribunale. Se però tralascia questa distinzione, a mente del Tribunale cantonale ciò non può nuocerle e l'autorità penale fissa la ripartizione delle spese ripetibili fra punto penale e punto civile e riconosce l'indennità concreta secondo il suo libero potere discrezionale. Nell'occorrenza come constatato l'accusatrice privata rimane soccombente nel punto civile e vince soltanto nel punto penale. L'imputato qui appellante deve quindi versare all'accusatrice privata qui appellante incidentale un'indennità a titolo di ripetibili per il solo punto penale. La distinzione è dunque primordiale in questo caso. L'appellante incidentale non si esprime sul rapporto fra le spese per l'azione penale e quelle per l'azione civile. Spetta quindi alla prima Camera penale statuire sulla ripartizione. In considerazione della partecipazione dell'accusatrice privata al procedimento e degli atti da lei prodotti ed inoltrati, in particolare però anche del fatto che nella denuncia penale e in sede di dibattimento di primo grado essa si è espressa quasi esclusivamente sul punto penale, può essere constatato che la quasi totalità delle spese sostenute

pagina 19 — 21 dall'attrice civile concernono il lato penale del procedimento. Tuttavia, di gran lunga non tutte queste spese erano necessarie. d) Va infine stabilito quali spese dell'accusatrice privata possano essere ritenute "necessarie" nel punto penale ai sensi dell'art. 433 cpv. 1 CPP. Considerato che il perseguimento di reati compete esclusivamente alle autorità penali, nella fattispecie alla Procura pubblica (art. 12 lett. b CPC), l'accusatore privato può farsi indennizzare soltanto le spese di patrocinio che hanno contribuito in modo sostanziale all'accertamento di una fattispecie penale – peraltro sufficientemente complessa dal punto di vista giuridico da dover chiamare in campo l'aiuto di un avvocato – e alla condanna del reo, dato che in tal caso le spese dello stato hanno potuto essere contenute (Stefan Wehrenberg/Irene Bernhard, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 10 segg. ad art. 433 CPP; vedi per più dettagli i consid. 5.3.2 segg. della sentenza dell'Obergericht del Canton Zurigo SB110338 del 2 novembre 2011 con rinvii). In un caso di truffa come il presente occorre che la parte lesa segnali il comportamento penalmente repressibile alla Procura pubblica, possibilmente

con tutta la documentazione necessaria (atto di compravendita, prova che il venditore abbia assicurato l'esenzione di danni, foto delle parti che hanno fatto oggetto di riparazione ecc.). A tale scopo le incombe un certo onere della prova, ma non illimitato, la Procura pubblica essendo competente per completare gli accertamenti, una volta convinta che si tratti di una fattispecie possibilmente penalmente rimproverabile. In considerazione di questi fatti, ritenuto che l'imputato ha sempre negato tutto e che le questioni giuridiche non erano semplicissime, cosicché un intervento di un avvocato può essere giudicato necessario in una certa misura, che d'altronde però l'importo chiesto dall'appellante incidentale di complessivi CHF 22'247.30 (IVA inclusa) pare indubbiamente troppo elevato dal punto di vista della necessità, si giustifica di condannare l'imputato qui appellante a versare all'attrice civile qui appellante incidentale un importo di CHF 5'000.– (IVA inclusa) a titolo di ripetibili per le sue spese nel punto penale. Esso può compensare il suo credito a titolo di ripetibili di CHF 1'000.– (consid. 14.d supra), cosicché gli resta da pagare un importo di CHF 4'000.– (IVA inclusa). e) Per quanto concerne invece le spese per il punto civile, l'accusatrice privata rimasta soccombente non deve essere indennizzata, essendo rimasta soccombente. Infine è precisato ancora che secondo il principio dell'esclusività delle disposizioni sull'indennizzo (artt. 429 segg. CPC) le spese finora assunte dall'accusatrice privata non potranno nemmeno essere fatte valere in foro civile

pagina 20 — 21 (vedi per più dettagli i consid. 15 seg. della sentenza SK1 11 25, mentre va ricordato che il Tribunale federale nella sentenza 6B_310/2012 si è espresso esclusivamente in merito alla costellazione in cui si giunge ad una condanna mediante decreto d'accusa, perciò tale giurisprudenza non si applica nella fattispecie). 16.a) Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto (art. 422 cpv. 1 CPP). Tenor l'art. 424 CPP i cantoni disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti (cpv. 1) che in casi semplici possono essere di natura forfetaria a copertura anche dei disborsi (cpv. 2). Nel Cantone dei Grigioni giusta l'art. 37 cpv. 4 lett. b della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno 2010 (LACPP; CSC 350.100) per procedure giudiziarie l'ammontare della tariffa viene disciplinato con ordinanza del Tribunale cantonale. L'ordinanza sugli emolumenti in cause penali del 14 dicembre 2010 (OECP; CSC 350.210) prevede al suo art. 7 che per decisioni in procedure d'appello l'emolumento è compreso tra i CHF 1'500.– e i CHF 20'000.–. Nella presente procedura d'appello un emolumento di CHF 3'000.– pare proporzionato in considerazione di tutti gli aspetti del caso. Giusta l'art. 428 cpv. 1 CPP le spese della procedura vanno a carico della parte soccombente. b) In casu, lasciando da parte le ripetibili riconosciute ad entrambe le parti, l'appellante soccombe totalmente con i suoi petiti, mentre l'attrice adesiva e appellata trionfa nel punto penale e soccombe nel punto civile. Per questo motivo, in considerazione del dispendio causato dal punto penale e quello civile, le spese di procedura di complessivi CHF 3'000.– vanno per 5/6, cioè CHF 2'500.–, a carico dell'imputato qui appellante, e per 1/6, quindi CHF 500.–, a carico dell'attrice adesiva qui appellante incidentale.

pagina 21 — 21 III. La prima Camera penale giudica: 1. L'appello è parzialmente accolto e l'appellata è obbligata a rifondere all'appellante un'indennità complessiva di CHF 1'000.– (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 2. L'appello incidentale è deciso come segue: a. Il petito 1 è accolto. b. Il petito 2 è respinto. c. I petiti 3 e 4 sono parzialmente accolti e l'appellante è obbligato a rifondere all'appellata un'indennità di CHF 5'000.– (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. Per il resto i petiti sono respinti. 3. Le indennità di cui alle cifre 1 e 2.c sono

compensate. Di conseguenza l'appellante è obbligato a versare all'appellata un'indennità di complessivi CHF 4'000.– (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 4. Le spese della procedura d'appello e d'appello incidentale di CHF 3'000.– vanno a carico di X._____ (appellante) in ragione di 5/6, cioè di CHF 2'500.–, e a carico della Y._____ (appellante incidentale) in ragione di 1/6, ossia di CHF 500.–. 5. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF al Tribunale federale. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 6. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.